

## TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

G.U. Dott.ssa Gabriella Dessì – R.G. 6722/2012

### COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

per **SARAS S.p.A. – RAFFINERIE SARDE**, con sede in Sarroch (09018 Cagliari) S.S. Sulcitana n. 195, Km. 19, Partita IVA n. 00136440922, in persona del Direttore Generale Dott. Dario Scaffardi, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Beretta del Foro di Milano (C.F. BRTLGS43C60C003F – Fax 02/76002145 – PEC [luisa.beretta@milano.pecavvocati.it](mailto:luisa.beretta@milano.pecavvocati.it)) e dall'Avv. Prof. Guido Chessa Miglior del Foro di Cagliari (C.F. CHSGDU36B15B354C - Fax 070/670519 - PEC [chessamiglior@legalmail.it](mailto:chessamiglior@legalmail.it)) e presso lo Studio di quest'ultimo in Corso Vittorio Emanuele n. 1, 09124 Cagliari, elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'originale notificato dell'atto di citazione che si allega sub A corredato dalla dichiarazione ex art. 4, comma 3 D.Lgs. n. 4/3/2010 n. 28 (di seguito SARAS)

- convenuta –

nella causa promossa da

**MURA LILIANA**, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Olla (di seguito MURA)

- attrice –

#### Fatto e processo

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice, ha convenuto in giudizio SARAS, lamentando, nella sua asserita qualità di coltivatrice diretta su terreni di sua proprietà attigui alla raffineria di quest'ultima, di

essere stata costretta a cessare la sua attività di produzione di ortaggi in serra a motivo dell'asserito inquinamento rilevato nell'area e prodotto dall'attività industriale della convenuta e quindi chiedendo la condanna della stessa a risarcirle i conseguenti danni a suo dire quantificabili nel corrispondente valore della sua azienda agricola complessivamente (danno emergente-lucro cessante) reclamati in euro 2.991.049,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Costituendosi con il presente atto SARAS contesta integralmente la prospettazione in fatto avversaria, nonché la fondatezza in diritto delle domande attrici.

Assume sostanzialmente la Signora MURA che dalle analisi da essa fatte effettuare su un campione di polveri prelevato dalle grondaie delle sue serre, e su un campione di acqua prelevato da una vasca presente nella sua azienda agricola, sarebbe risultata la presenza di metalli in quantità eccedenti i limiti di tolleranza consentiti, per cui essa sarebbe stata costretta a cessare l'esercizio dell'attività di imprenditrice agricola ritenendo *“in coscienza”* di non poter accettare *“il rischio che la contaminazione si trasmetta agli ortaggi coltivati e raccolti e che la loro conseguente immissione in commercio sia suscettibile di cagionare gravi danni economici, e soprattutto alla salute, per gli acquirenti e potenzialmente per i consumatori finali, con conseguente esposizione dell'odierna attrice a potenziali gravissime responsabilità di ordine penale, civile ed amministrativo”*. Pertanto la stessa attrice, dato atto che essa *“non ha, rebus sic stantibus, alcun interesse a proseguire l'attività,*

*con riferimento a prospettive di riavvio che appaiono alquanto incerte”*  
sostiene che il danno patito si identificherebbe con la *“perdita dell’azienda”*, intesa sia come intero complesso di beni mobili ed immobili aziendali divenuti inservibili, sia come fonte di profitti, valorizzati per venti anni futuri, che verrebbero meno.

SARAS contesta l’esistenza del lamentato inquinamento e comunque l’addebitabilità a se stessa di qualsivoglia responsabilità al riguardo, nonchè la sussistenza dei danni indicati, eccependo altresì, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie fatte valere nei suoi confronti, il tutto come meglio di seguito illustrato.

A - Prescrizione delle pretese risarcitorie fatte valere dall’attrice nei confronti di SARAS

La Signora MURA afferma che il danno di cui chiede nel presente giudizio il risarcimento si è concretizzato nella cessazione della sua attività di coltivatrice diretta, cui sarebbe stata indotta dall’inquinamento ambientale prodotto dall’attività industriale della convenuta.

Da visura del registro imprese effettuata tramite CERVED risulta che l’attrice ha cessato la sua attività di cui sopra fin dal 20.07.2007.

Avendo la presente azione ad oggetto il preteso diritto dell’attrice al risarcimento dei danni conseguenti alla predetta cessazione di attività, asseritamente causata da presunto fatto illecito della convenuta, ad esso incontestabilmente si applica la prescrizione di cinque anni ai sensi dell’art. 2047 c.c. decorrenti dal giorno in cui il fatto (cessazione dell’attività) si è verificato.

L'attrice ha fatto valere per la prima volta il suo preteso diritto al risarcimento dei danni di cui sopra con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta a mezzo del servizio postale il 12.09.2012, quando quindi erano già decorsi i cinque anni previsti dall'art. 2947 c.c. per la prescrizione del diritto azionato.

Pertanto la convenuta eccepisce in via preliminare l'intervenuta prescrizione di cui sopra e conseguentemente chiede che venga dichiarata l'inammissibilità delle domande svolte dalla Signora MURA nei propri confronti e comunque la reiezione delle stesse.

B) - Infondatezza nel merito delle richieste dell'attrice

*B.1 – Insussistenza del lamentato inquinamento ambientale*

L'eccezione di prescrizione di cui sopra è assolutamente assorbente, e ciò ci esonererebbe da ogni ulteriore argomentazione a difesa della convenuta.

Si ritiene comunque opportuno sottolineare anche la palese infondatezza nel merito delle domande svolte dalla Signora MURA nel presente giudizio, infondatezza che evidenzia la mera strumentalità dell'azione da essa proposta, evidentemente motivata da un unico obiettivo, quello di perseguire attraverso scandalistiche prospettazioni indebite utilità.

La domanda risarcitoria dell'attrice è, infatti, basata su un asserito inquinamento ambientale attribuito alla attività industriale di SARAS a documentazione del quale la stessa si è limitata a produrre una semplicistica “*Relazione tecnica*” elaborata da certo Dott. Manlio Aime, senza data e su incarico di persona diversa dall'attrice (precisamente dal

Signor Carlo Romanino, figlio della stessa), relazione avente ad oggetto asserite verifiche effettuate “*attraverso il campionamento di acque e di polveri per individuare la presenza di alcuni metalli e di alcuni idrocarburi*”, campionamento che sarebbe stato effettuato non si sa come e quando e senza alcun contraddittorio presso un lotto immobiliare rispondente a riferiti dati catastali diversi da quelli del terreno di proprietà dell’attrice risultanti dalla “*visura per immobile*” rilasciata dalla Agenzia del Territorio prodotta da controparte sub 2.

Anche a prescindere da tali insuperabili discordanze e ad ammettere per mera ipotesi che la “*Relazione tecnica*” sopra citata rifletta effettivamente analisi di campioni prelevati nel fondo oggetto dell’attività agricola della Signora MURA di cui è causa (dalla “*Relazione tecnica*” prodotta da controparte risulterebbe il contrario), le indagini che sarebbero state effettuate in ogni caso sono con tutta evidenza assolutamente inidonee a provare (i) l’effettiva esistenza dell’asserito inquinamento ambientale; (ii) l’attribuibilità dello stesso ad una colpevole attività industriale della SARAS; (iii) l’ipotizzata conseguente contaminazione degli ortaggi coltivati dall’attrice in serra (atecnicamente adombrata dall’attrice nell’atto di citazione, ma non trattata nella relazione Aime, che non ha neppure sfiorato tale argomento); (iv) il nesso di causalità necessaria tra tale asserita contaminazione e la cessazione dell’attività di coltivatrice diretta da parte dell’attrice.

Tutti questi aspetti sono totalmente indimostrati ed anzi appaiono, con

ogni evidenza privi di fondamento. L'unico elemento portato da controparte a supporto delle sue domande è, come sopra detto, la "Relazione tecnica" del Dott. Aime, un professionista che si qualifica come geologo e quindi si deve presumere non specificamente esperto di inquinamento atmosferico, il solo fenomeno addotto dalla Signora MURA come causa dei suoi problemi. Il testo di tale relazione è totalmente privo di qualsivoglia consistenza. Infatti dopo sette pagine di considerazioni preliminari prive di qualsiasi attinenza al prospettato problema (v. capitoli da 1 a 5 inclusi), l'unico capitolo, il n. 6 costituito da tre scarse ed insignificanti paginette, è chiaramente privo di qualsivoglia utilità ai fini probatori. Infatti le conclusioni, cui il Dott. Aime perviene sono solo gratuite affermazioni, non assistite da alcuna dimostrata o dimostrabile sostenibilità. In particolare il citato elaborato è totalmente carente in relazione ad una serie di fondamentali requisiti, che lo rendono totalmente incongruente. Per citare le carenze più macroscopiche si evidenzia, ad esempio, che:

- manca qualsiasi descrizione della metodologia di indagine utilizzata;
- manca la descrizione delle operazioni di campionamento, ed in particolare delle modalità, luogo, tempo ed oggetto per qualità e quantità dei prelievi, nonché modalità di relativa conservazione;
- manca la descrizione dei metodi di analisi utilizzati;
- manca qualsiasi analisi dei metalli sia nelle forme totali che in quelle assimilabili dalle piante;
- i valori limite di riferimento usati con riguardo alla concentrazione dei

- metalli nelle polveri prelevate dalle grondaie e dalle serre non sono pertinenti alla natura del campione (non terreno, ma polveri);
- parimenti i valori limite della concentrazione dei metalli nel campione d'acqua sono errati in quanto attinenti all'acqua potabile, che non è certamente il nostro caso, e non sono con tutta evidenza utilizzabili, ad esempio per acque irrigue, i cui limiti di riferimento sono ampiamente superiori ai valori evidenziati dal Dott. Aime, sì che in base alle tabelle applicabili il campione di acqua esaminato sarebbe nella prima classe e cioè si tratterebbe, per gli usi irrigui, di acqua di ottima qualità;
  - manca qualsiasi evidenza della sicura presenza di aerosol proveniente dal vicino mare (l'azienda dell'attrice a quota di 11 metri sul livello del mare e distante dal mare non più di 500 metri), nonché qualsiasi considerazione della relativa forte incidenza nei fenomeni di corrosione;
  - manca qualsiasi considerazione sulle manutenzioni (particolarmente importanti in aree soggette all'azione aggressiva dell'aerosol marino) non effettuate dalla Signora MURA;
  - manca qualsiasi evidenza e considerazione dei metodi di coltura utilizzati nell'azienda agricola dell'attrice;
  - manca qualsiasi analisi dei prodotti agricoli e qualsiasi verificata evidenza di fenomeni di contaminazione;
  - manca qualsiasi evidenza e considerazione sulle fonti e modalità di approvvigionamento idrico, di cui si avvaleva l'azienda agricola

dell'attrice: è agli atti prova documentale che tale azienda fruiva dell'acqua di tre pozzi scavati in profondità del suolo, di cui uno trivellato nel terreno aziendale (v. atto di citazione pag. 1 punto 3 e perizia Carruxi – doc. 5 dell'attrice - pag. 3 punto 2) ed altri due rispettivamente ubicati in Località S. Anna e in Località Foxi (v. docc. prodotti dall'attrice sub 1) per cui l'acqua piovana recuperata dai deflussi della copertura delle serre attraverso le relative grondaie e convogliate in una vasca di raccolta (chiamata dal Dott. Aime "laghetto"), se si tiene conto della pioggia media annua, della limitata estensione delle coperture delle serre e della inevitabile evaporazione, tale acqua piovana costituiva certamente una minima parte (non superiore al 5-10%) rispetto alle quantità globali utilizzate per le coltivazioni e, quindi, sicuramente provenienti dalle altre predette fonti;

- è errata l'affermazione che SARAS sia uno "*stabilimento petrolchimico*". La SARAS è una "raffineria" e non un "*impianto petrolchimico*". Assai diverse sono le attività dell'industria petrolchimica, rispetto a quelle di una raffineria;
- è errata l'affermazione che "*nell'area di Sarroch non sono presenti altre attività produttive antropiche, men che meno industriali, che possono giustificare le rilevanti concentrazioni di metalli*". In realtà sono presenti altre importanti attività industriali (v. Versalis S.p.A. già Polimeri Europa S.p.A., Sasol Italy S.p.A., ENI S.p.A. Div. R&M, Air Liquide S.r.l.), nonchè un considerevole numero di imprese



metalmecchaniche con propri cantieri di ricostruzione e riparazione il cui impatto ambientale è consistente e privo di controlli. Anche la sbrigativa omessa considerazione di tale innegabile realtà inficia la serietà delle analisi effettuati e la credibilità delle relative conclusioni.

Alle sopraindicate evidenti carenze dell'indagine effettuata dal Dott. Aime si aggiunge l'incongruenza delle relative conclusioni, nonché delle argomentazioni che la difesa dell'attrice pretenderebbe di trarne.

Così, se si considera che le concentrazioni di metallo che sarebbero state rilevate nelle polveri raccolte sulle grondaie delle serre non risultano presenti nell'acqua del "laghetto", dove l'acqua delle grondaie veniva convogliata (è risibile che si abbia separazione di metalli pesanti nell'acqua per gravità; è vero caso mai che esiste un problema di insolubilità per quei composti in cui potrebbero essere contenuti metalli, insolubilità che esclude l'inquinamento), appare quanto meno ardua la deduzione del tutto immotivata di una presunta conseguente contaminazione degli ortaggi, fra l'altro, mai da nessuno accertata. Ciò specie se si considera che gli ortaggi coltivati al coperto all'interno di una serra non potevano subire alcuna ricaduta delle polveri in questione, nè venivano irrigate con acqua inquinata, atteso che tale certamente non era nè l'acqua proveniente dai pozzi, cioè dal sottosuolo, nè quella del "laghetto" come evidenziato proprio dagli stessi risultati delle analisi riportati nella "Relazione tecnica" del Dott. Aime.

Anche sulla asserita presenza nell'acqua di piombo (in quantitativi peraltro che, trattandosi di acque irrigue, sarebbero ampiamente inferiori

ai limiti massimi consentiti) le deduzioni della difesa avversaria sono totalmente prive di fondamento.

Controparte mostra di credere che il piombo nelle benzine fosse prima presente perchè le normative lo permettevano, mentre oggi le normative che non lo permettono più *“rendono altamente verosimile che, al fine di effettuare la raffinazione e produzione delle benzine e dei carburanti assimilabili in conformità a tali rigide prescrizioni, le emissioni dello stabilimento possono contenere tale metallo”*.

Controparte ignora completamente che il piombo veniva prima espressamente aggiunto (nella formula di piombo tetraetile) come additivo della benzina per aumentare la resistenza all’auto-accensione ed oggi non viene semplicemente più additivato alle benzine perchè vietato.

Ancora la *“Relazione tecnica”* del Dott. Aime parla del tutto impropriamente di “suolo” e di “sottosuolo” dando peraltro atto che non è stata fatta alcuna analisi del suolo, limitata invece a campioni di polveri prelevati dalle grondaie delle serre, che sono presumibilmente il prodotto di corrosione delle strutture di ferro zincato e del materiale potenzialmente presente (cavi elettrici, lamiere, tubi, ecc.), corrosione piuttosto imputabile all’azione dell’ambiente salmastro (con ampia presenza di solfati e cloruri) ed aggravata da una totale mancanza di manutenzione.

La verità è che il Dott. Aime ha focalizzato il suo studio su un unico obiettivo, quello di evidenziare possibili esclusive responsabilità della SARAS, evidentemente ritenuta il soggetto più adatto per il programmato

perseguimento di indebite utilità. E' significativo di tale riprovevole impostazione il richiamo della difesa avversaria al video documentario *"Oil, la forza devastante del petrolio"* ed il riferimento all'ILVA, entrambi decisamente fuori tema, ma certamente carichi di suggestive valenze impressionistiche, anche se attinenti a situazioni molto diverse e non equiparabili, oltre che totalmente inconsistenti sul piano tecnico-scientifico. E' significativo che nonostante lo scalpore di cui è stato oggetto il citato documentario, esso non ha prodotto, contrariamente a quanto l'attrice sostiene, alcun accertamento in termini di responsabilità dell'esponente società.

Il Dott. Aime, mirando il suo studio esclusivamente sulle potenzialità inquinanti della SARAS, ha ommesso qualsiasi valutazione del territorio e di tutte le altre potenziali fonti di alterazione dell'ambiente, non ultime anche le attività agricole che pure utilizzano sostanze (v. concimi, antiparassitari e anticrittogamici) la cui azione non può non essere considerata in un'analisi seria, che esige la valutazione di tutti i molteplici disparati fattori che interagiscono nel territorio.

La stessa difesa dell'attrice (v. atto di citazione pag. 9) non può non ammettere, per quanto riguarda le asserite abnormi concentrazioni di zinco e di alluminio rilevate dal Dott. Aime, che si tratta di *"metalli di regola non presenti nel petrolio grezzo"* la cui verosimile origine è *"da ricondursi proprio alla grave corrosione delle strutture metalliche delle serre che sono in parte formate da tali metalli"*, corrosione che la difesa dell'attrice apoditticamente attribuisce alle emissioni provenienti dagli

impianti SARAS, mentre più propriamente è frutto, come sopra evidenziato, dell'azione corrosiva dell'aerosol proveniente dal vicino mare, che notoriamente esige manutenzioni speciali e continue di ogni cosa che sia ad esso esposta.

Nessuna manutenzione l'attrice ha precisato di avere mai effettuato in trent'anni di attività sulle strutture della sua azienda agricola e ciò di per sé giustifica lo stato fatiscente di una parte delle coperture delle sue serre (precisamente solo della *"la struttura secondaria più leggera"*, mentre la struttura portante principale è *"in buone condizioni"* (v. *"Perizia tecnica"* del Per. Agr. Prof. Carruxi punto 5-4, prodotta dall'attrice sub 5).

Le prospettazioni dell'attrice sono tra l'altro chiaramente incompatibili anche con la tuttora perdurante presenza sul territorio di Sarroch di numerose attività agricole, anche a cielo aperto (v. ad esempio, l'azienda Manca di Villermosa), che non sembrano minimamente disturbate dalle asserite emissioni generate dalle limitrofe attività industriali.

La SARAS in ogni caso contesta con decisione l'attribuibilità di qualsiasi inquinamento ambientale all'attività produttiva del suo impianto di raffinazione. Come riconosciuto anche dall'opinione pubblica (v. rassegna stampa prodotta da controparte sub 7) la SARAS ha effettuato nel corso dei lunghi anni di attività (lo stabilimento è stato inaugurato nel 1965) investimenti molto importanti specie sull'ambiente, sulla sicurezza e sulla prevenzione, che sono garanzia di corretta e trasparente conduzione dell'attività aziendale.

E' assolutamente comprovato che SARAS ha rivolto un'attenzione

costante all'impatto ambientale delle proprie attività ed ha adottato ogni misura utile alla prevenzione ed al controllo degli effetti sull'ambiente ottenendo la certificazione ISO 14001, la registrazione EMAS - EcoManagementandAuditScheme (riconoscimento pubblico patrocinato dalla Comunità Europea, che attesta la qualità ambientale dell'organizzazione registrata e garantisce l'attendibilità delle relative informazioni), nonché l'autorizzazione ambientale AIA.

La Raffineria della SARAS è stata la prima in Italia sottoposta per scelta volontaria a controlli continui da parte dell'Arpas regionale con registrazioni dei dati tramite un sistema di monitoraggio costituito da centraline proprie e della stessa Arpas all'uopo installate presso gli impianti della raffineria e sul territorio circostante, il tutto come è agevolmente verificabile (si tratta di dati pubblici) da un qualsiasi esperto della materia e come, se del caso, ci riserviamo di più dettagliatamente esplicitare nella fase istruttoria eventualmente espletanda secondo il codice di rito.

Da tutta queste considerazioni emerge evidente la palese infondatezza della prospettazione avversaria sia con riguardo alla esistenza dell'asserito inquinamento ambientale, sia con riguardo alla attribuibilità alla convenuta di responsabilità al riguardo.

#### *B.2 – Il danno ed il nesso di causalità*

Alla luce delle considerazioni svolte al punto precedente appare evidente la non veritiera rappresentazione delle situazioni di fatto, che l'attrice pone a base delle sue pretese. La tesi dell'inquinamento ambientale

causato da SARAS è solo frutto di una costruzione strumentale fuori da ogni rispondenza alla realtà.

Se la Signora MURA ha deciso di cessare la sua attività agricola il 20.07.2007 (questa è la data della registrazione nel registro delle imprese, per cui è presumibile che di fatto tale cessazione sia precedente), è certo che lo ha fatto solo per una sua libera scelta e non certo perchè determinata, con nesso di causalità necessaria, dai risultati della perizia Aime. E' sicuramente più realistico e verosimile pensare che l'attrice abbia deciso di smettere una indubbiamente impegnativa attività, anche fisica, di coltivatrice diretta per i raggiunti limiti di età ovvero per scarsa redditività dell'impresa dovuta sia al noto deprezzamento dei prodotti italiani (che sono venuti a trovarsi in forte competizione, tramite i supermercati, con prodotti esteri più attraenti per qualità e prezzo – v. prodotti provenienti dall'Olanda - pomodori e insalate - o dalla Spagna, dove transitano anche prodotti provenienti dai mercati africani) sia all'incremento dei costi di produzione (non ultimo per le coltivazioni in serra, quello del gasolio), che penalizzano pesantemente, specie per le attività di piccole dimensioni, il risultato economico, tanto da pregiudicarne ogni convenienza.

La crisi del settore agricolo è nota non solo in Sardegna, ma in tutto il Paese dove sempre più numerose sono le aziende agricole che chiudono i battenti. In Sardegna molteplici sono state negli ultimi dieci anni le interpellanze regionali sul tema, e ciò conferma la gravità della crisi che perdura ormai da anni.

Smentisce l'invocato nesso di causalità tra la cessazione dell'attività e il dedotto inquinamento atmosferico un ulteriore assai significativo elemento: Carlo Romanino, figlio dell'attrice, indicato dal Dott. Aime come committente della sua relazione tecnica, risulta titolare in Sarroch, Località Foxi di un'impresa agricola individuale tuttora attiva (v. doc. 2), per cui delle due l'una: o si tratta della stessa impresa della madre cui lui è subentrato ed in tal caso sarebbe incontestabilmente evidente la fasulla strumentale costruzione dell'intero atto di citazione, ovvero si tratta di altra adiacente attività agricola ed in tal caso sarebbe comunque smentita la asserita esistenza di condizioni ambientali che non consentono l'esercizio dell'attività.

### *B3 - La composizione e l'entità del danno*

L'attrice quantifica il danno che asserisce di avere subito nel ragguardevole importo di globali Euro 2.991.049,00, comprensivi del danno emergente (intero valore di mercato di tutti i beni che compongono l'azienda: terreno, immobili, serre, beni mobili strumentali), nonché del lucro cessante (asserita perdita della produzione per almeno altri venti anni futuri). Ciò sulla base di una a dir poco strabiliante "*Perizia tecnica*" (anch'essa senza data e senza indicazione del committente) redatta da un certo Perito Agronomo, Prof. Giorgio Carruxi, il quale, dato atto che "*non si sono effettuate analisi chimiche per stimare anche sulle colture e sulle produzioni eventuali sostanze inquinanti*" e comunque, apoditticamente affermando che "*certamente erano presenti*" (!), procede "*alla valutazione dell'azienda della signora Mura a cancello*

*chiuso e dei mancati redditi futuri”* per la durata di 20 anni.

Per quanto riguarda i cespiti immobiliari e mobiliari i valori indicati dal Prof. Carruxi dovrebbero riflettere asseriti ma indimostrati valori di mercato senza peraltro prova alcuna dell'esistenza e consistenza dei beni (dei quali manca persino qualsiasi descrizione) e senza indicazione alcuna dei criteri e parametri di valutazione adottati. Per quanto riguarda il mancato utile il Prof. Carruxi fa riferimento ad una asserita stimata *“Produzione Lorda Vendibile”* in ragione d'anno senza la benchè minima illustrazione, nè dimostrazione della esistenza, estensione e qualità delle varie colture asseritamente dismesse dall'attrice, nè sulla qualità e quantità di ortaggi in precedenza prodotti, nè sui prezzi praticati, nè sui costi di esercizio dell'attività (assicurazioni, contributi, spese acquisto fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari, energia elettrica, noleggio mezzi, gasolio, manutenzioni, ammortamento, salari, ecc.), tutti forfettizzati dal Prof. Carruxi in misura percentuale sul ricavato delle vendite dei prodotti agricoli senza alcuna spiegazione e tanto meno prova dei dati indicati.

Inoltre la sopracitata *“Perizia tecnica”* non ha tenuto conto di alcuni fondamentali elementi e cioè che:

- (i) la signora MURA risulta proprietaria solo di una quota del 50% dei beni immobili valorizzati invece dal perito Prof. Carruxi al 100% (v. visura Agenzia del Territorio prodotta dall'attrice sub 2, nonché copia dell'atto di acquisto del terreno in data 09.04.1981 che si produce sub 3, da cui risulta che la Signora MURA ha acquistato il



terreno in questione da Saras Chimica (Società che, nonostante l'omonimia, non ha nulla a che fare con SARAS S.p.A.) in comunione con il marito Romanino Gianfranco per una quota del 50% ciascuno e ciò nella certa piena consapevolezza (v. art. 844 c.c.) degli acquirenti di insediare un'attività agricola in un'area a destinazione industriale, che, comunque, non ha impedito loro l'esercizio proficuo dell'impresa per oltre venti anni.

(ii) i beni mobili ed immobili che compongono l'azienda agricola della Signora MURA sono tuttora (per la quota di sua pertinenza) nella sua piena disponibilità, per cui l'indicato "*valore di mercato*" dovrebbe presumersi realizzabile e, quindi, certamente non identificabile con un danno effettivamente subito. Quanto al valore attribuito dal perito al terreno, senza alcuna spiegazione sui parametri e criteri seguiti, si fa presente che dall'atto di acquisto (v. doc. 4) risulta essere stato pagato dai coniugi Mura-Romanino per il 100% del terreno stesso il prezzo di Lire 13.768.000 (pari ad Euro 7.110,58), contro il valore di Euro 137.680,00 apoditticamente indicato dal Prof. Carruxi nella sua perizia.

(iii) il mancato utile (lucro cessante), anch'esso enunciato, come sopra detto, senza alcuna attendibile spiegazione, né supporto probatorio (sarebbe onere dell'attrice quanto meno allegare la sua dichiarazione dei redditi per il periodo di attività della sua azienda agricola), è proiettato dal Prof. Carruxi su ben venti anni futuri e ciò non è realistico per una persona fisica che si qualifica coltivatrice diretta e

che, essendo nata nel 1944, oggi risulta avere 69 anni, per cui ha già sicuramente raggiunto l'età pensionabile e, quindi, esaurito la sua capacità lavorativa e produttiva di reddito.

(iv) la presenza di metalli asseritamente inquinanti è stata riscontrata dal Dott. Aime solo nelle polveri presenti nelle grondaie delle serre, per cui l'unico problema sembra essere la qualità dell'acqua del "laghetto" in cui veniva convogliata l'acqua piovana proveniente dalle coperture delle serre ed utilizzata per l'irrigazione. Sulla base di tali presupposti non è chiaro perché si debba parlare di "bonifica" atteso che, disponendo l'azienda agricola della Signora MURA di acqua proveniente da pozzi trivellati e quindi dal sottosuolo, che certamente non presentava alcun problema, bene avrebbe potuto cessare l'utilizzo dell'acqua piovana in questione senza alcun effetto negativo per le sue colture.

#### C) - Lite temeraria

Da tutto quanto sopra esposto risulta palese che l'attrice ha intrapreso la presente azione giudiziaria nella piena consapevolezza dell'inconsistenza della sua iniziativa.

E' quindi innegabile che l'azione stessa abbia tutti i connotati della lite temeraria, per cui è addebitabile all'attrice la responsabilità aggravata da lite temeraria che giustifica la condanna della stessa al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

#### D) - Istanze istruttorie

Controparte chiede genericamente in via istruttoria che il Tribunale

disponga “*una o più consulenze tecniche*” per accertare l’esistenza di tutti presupposti che sono indicati a base delle sue richieste.

In mancanza di qualsiasi documentazione in atti utile e necessaria per la valutazione del CTU è chiaro che la richiesta di cui sopra, essendo le perizie chiaramente esplorative, è inammissibile e pertanto SARAS si oppone all’accoglimento della relativa richiesta.

\* \* \*

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte SARAS chiede l’accoglimento delle seguenti

#### **conclusioni**

Voglia l’Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande formulate dalla Signora MURA nei confronti SARAS in quanto attinenti a pretese risarcitorie prescritte e, comunque, infondate in fatto ed diritto, condannando la stessa a risarcire a SARAS i danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., danni da liquidarsi dal Giudice anche in via equitativa a norma dell’art. 1226 c.c.

In via istruttoria SARAS chiede che il Giudice ordini all’attrice di esibire ex art. 210 c.p.c. le sue dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi dieci anni di esercizio dell’attività di coltivatrice diretta.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari (inclusa IVA, CPA e 12,50% per spese generali ex art. 14 D.M. 8/4/2004 n. 127).

Si allega **sub A** l’originale dell’atto di citazione notificato alla convenuta con delega in calce ed allegata dichiarazione ex art. 4, comma 3, D.Lgs.4.3.2010 n. 28.

Si producono in copia:

**doc. 1:** visura Registro Imprese Liliana Mura;

**doc. 2:** visura Registro Impresa Carlo Romanino;

**doc. 3:** atto di compravendita Mura-Romanino/Saras Chimica Notaio

Dott. Pietro Aloja Rep. N. 101433/3483 del 09.04.1981.

Milano-Cagliari, 7 gennaio 2013

Avv. Prof. Guido Chessa Miglior

*Guido Chessa* *aiuto per la collega*

Avv. Luisa Beretta

*Luisa Beretta*